Comune di Amelia
P.zza Matteotti - 05022 Amelia (Tr) -
Tel. 0744.9761
Partita IVA o Codice Fiscale
00179120555
IBAN
IT46A0622072530000002100105
Posta certificata:
comune.amelia@postacert.umbria.it

TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI

- I.U.C.
- Altri Tributi e Canoni
- Tariffe Servizi Scolastici
- **Tariffe, Aliquote e Canoni**

- Regolamenti
- Modulistica
- Normativa
- Procedimenti Amministrativi
- Sowenzioni, Contributi e Corrispettivi

Tariffe, Aliquote e Canoni

ALIQUOTE IMU E TASI 2018

(estratto deliberazione del C.C. n. 4 del 27/03/2018)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.):

- aliquota 0,60% abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7):

- aliquota 0,76%:

  - per tutti gli immobili del gruppo catastale "D", immobili produttivi, con l'esclusione della categoria catastale "D/10" immobili produttivi e strumentali agricoli, esenti dal 1 gennaio 2014 nonché per le seguenti fattispecie imponibili:
  - unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i. (copia del contratto di locazione deve essere trasmessa all'ufficio tributi entro il 31/12/2018)
  - alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa
  - per le unità immobiliari ubicate nel centro storico di Amelia e frazioni (ZONA OMOGENEA "A") destinate e di fatto utilizzate come attività commerciali e artigianali purché vi sia coincidenza tra possessore (proprietario o titolare del diritto reale di godimento) ed utilizzatore dell'immobile.

- aliquota 1,06% per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili ivi comprese le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10 L. 28.12.2015, n. 208 legge di stabilità 2016);

1. di non determinare per l'anno 2018 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2018, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

3. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli;

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

1. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

5. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

6. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

1. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI:

a) aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,5 per mille per:

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) aliquota TASI ridotta nella misura dello 2 per mille per:

- Immobili del gruppo catastale "D", immobili produttivi, con l'esclusione della categoria catastale "D10";

c) aliquota TASI ridotta nella misura dell' 1 per mille per:

- immobili produttivi e strumentali agricoli categoria D/10 e ad essi assimilati;

d) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
- unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.;
- alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.
- unità immobiliari concesse in comodato con contratto regolarmente registrato ad enti esclusivamente non commerciali e similari alle condizioni previste nel regolamento d'imposta (articolo 20 c. 5)
- per le unità immobiliari ubicate nel centro storico di Amelia e frazioni destinate e di fatto utilizzate come attività commerciali e artigianali purché vi sia coincidenza tra possessore (proprietario o titolare del diritto reale di godimento) ed utilizzatore dell'immobile (articolo 20 c. 9 Regolamento d'Imposta)

TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) 2018

(DELIBERAZIONE DEL C.C. N.3 DEL 27/03/2018)

TARIFFE USO DOMESTICO>>>>>
TARRIFFE_2018_DOMESTICHE.xls.pdf

TARIFFE USO NON DOMESTICO>> TARRIFFE_2018_NON DOMESTICHE.pdf

TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) 2017

(delibera del C.C. n. 14 del 30.03.2017)

UTENZE DOMESTICHE>>>>>>>>> AMELIA_TariffeDomestiche_2017_per delibera.pdf

UTENZE NON DOMESTICHE>>>>>> AMELIA_TariffeNonDomestiche_PER DELIBERA.pdf

REGOLAMENTO TARI>>>>>>>>> REGOLAMENTO_TARI.pdf

link utili: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

- Come Fare Per...
- link utili

Copyright © 2018 Comune di Amelia | Sito Istituzionale. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

CSS XHTML